CAMERA DEI DEPUTATI N. 1792-B

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

STORTI, CALVI, ZANIBELLI, GITTI, SABATINI, AZIMONTI

APPROVATA DALLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORO, ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE, COOPERAZIONE) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 19 dicembre 1962

MODIFICATA DALLA X COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 23 gennaio 1963 (*Stampato n. 2421*)

Modifiche alla legge 31 marzo 1956, n. 293, contenente norme per la previdenza del personale delle aziende elettriche private

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 24 gennaio 1963

TESTO APPROVATO DALLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI	TESTO APPROVATO DALLA X COMMISSIONE PERMANENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
ART. 1. L'articolo 14 della legge 31 marzo 1956, n. 293, è sostituito dal seguente: « La retribuzione soggetta a contributo è costituita: *a*) dal minimo di stipendio o paga della categoria cui l'iscritto appartiene; *b*) dall'indennità di contingenza; *c*) dagli aumenti per anzianità; *d*) dall'indennità di mensa e aggiuntiva di mensa; *e*) dalla tredicesima mensilità; *f*) dalla quattordicesima corresponsione nell'anno.	ART. 1. *Identico.*

Nel caso in cui la retribuzione mensile sia corrisposta, a norma di contratto, in misura ridotta, i contributi e le prestazioni dovranno essere commisurati all'intera retribuzione mensile che sarebbe spettata al lavoratore se avesse prestato normale servizio.

La retribuzione cui sono ragguagliate le prestazioni del Fondo è quella soggetta a contributo, determinata a norma del secondo comma dell'articolo 17 ».

ART. 2.

Aggiungere all'articolo 6 della legge 31 marzo 1956, n. 293, dopo la lettera *d*) il seguente comma:

« *e*) formulare proposte ed esprimere pareri in merito all'impiego dei capitali di pertinenza del Fondo ».

ART. 3.

I punti *a*) e *c*) dell'articolo 16 della legge 31 marzo 1956, n. 293, sono sostituiti dai seguenti:

« *a*) ad una pensione per invalidità dopo almeno cinque anni di contribuzione o dopo qualunque periodo se l'invalidità sia dovuta a causa di servizio;

c) ad una pensione per i superstiti in caso di morte di pensionato o di iscritto che abbia almeno cinque anni di contribuzione, o qualunque periodo se la morte sia dovuta a causa di servizio ».

ART. 4.

L'articolo 17 della legge 31 marzo 1956, n. 293, è sostituito dal seguente:

« L'ammontare annuo della pensione è pari a tanti trentacinquesimi dell'80 per cento della retribuzione annua per la quale è stato versato il contributo al Fondo, per quanti sono gli anni di contribuzione al Fondo medesimo, fino ad un massimo di trentacinque.

La retribuzione annua di cui al comma precedente va determinata ragguagliando gli elementi della retribuzione alla media dell'ultimo semestre per il quale è stato versato il contributo al Fondo.

L'ammontare annuo della pensione è maggiorato del 10 per cento per ogni figlio a carico del pensionato di età non superiore ai 18 anni, o di età superiore se inabile al lavoro.

Nel caso di invalidità per causa di servizio la relativa pensione non potrà essere inferiore alle seguenti percentuali della retribuzione annua, per la quale è stato versato il

ART. 2.

All'articolo 6 della legge 31 marzo 1956, n. 293, dopo la lettera *d*) è aggiunto il testo seguente:

« *e*) *identico*

ART. 3

Identico

ART. 4.

Identico.

Identico.

Identico.

L'ammontare annuo della pensione è maggiorato del 10 per cento per ogni figlio a carico del pensionato di età non superiore ai 18 anni, o ai 21 se studente, o di età superiore se inabile al lavoro.

Identico.

contributo al Fondo, determinata secondo quanto previsto nel secondo comma del presente articolo:

a) 50 per cento della retribuzione fino ad una anzianità contributiva inferiore agli anni 12 nel caso di invalidità di grado par o inferiore al 90 per cento;

b) 80 per cento della retribuzione per una anzianità contributiva pari o superiore agli anni 12, nel caso di invalidità di grado pari o inferiore al 90 per cento;

c) 100 per cento della retribuzione, qualunque sia l'anzianità contributiva, nel caso di invalidità di grado superiore al 90 per cento.

L'iscritto con almeno 25 anni di contribuzione al Fondo, il quale cessi dal servizio non per invalidità prima del compimento del 65° anno di età, se uomo e del 63° se donna, ma rispettivamente dopo il compimento del 60° anno e del 58° anno, ha diritto alla liquidazione anticipata della pensione di anzianità con le seguenti riduzioni:

del 21 per cento, ove l'iscritto non abbia compiuto i 61 anni se uomo, ed i 59 se donna;

del 17 per cento, ove l'iscritto abbia compiuto i 61 anni se uomo, ed i 59 se donna, ma non ancora, rispettivamente, i 62 ed i 60 anni;

del 13,50 per cento, ove l'iscritto abbia compiuto i 62 anni se uomo, ed i 60 anni se donna, ma non ancora, rispettivamente, i 63 ed i 61 anni;

del 10,50 per cento ove l'iscritto abbia compiuto i 63 anni se uomo, ed i 61 se donna, ma non ancora, rispettivamente, i 64 ed i 62 anni;

del 7,50 per cento, ove l'iscritto abbia compiuto i 64 anni se uomo, ed i 62 se donna, ma non ancora, rispettivamente, i 65 ed i 63.

Le riduzioni di cui sopra non si applicano nel caso in cui la risoluzione del rapporto avvenga dopo il compimento del 35° anno di contribuzione.

Ogni anno di contribuzione oltre il 35°, che l'iscritto possa far valere anteriormente al compimento del 60° anno di età se uomo e del 58° se donna, darà diritto ad una maggiorazione della pensione nella misura dell'1 per cento, fino ad un massimo del 10 per cento.

L'iscritto che cessi dal servizio con almeno 40 anni di anzianità contributiva se uomo, o 37 se donna, ha diritto alla liquidazione della pensione per anzianità, anche se

a) *identico*

b) *identico.*

c) *identico.*

Identico

Identico.

identico

identico.

identico.

identico

identico.

Identico.

Identico

non abbia compiuto rispettivamente il 60° ed il 58° anno di età.

I periodi di contribuzione che l'iscritto possa far valere nell'assicurazione obbligatoria per invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, derivanti da versamenti volontari a totale suo carico o da periodi di lavoro non riconosciuti utili agli effetti delle prestazioni del Fondo, non danno diritto ad un trattamento autonomo nell'assicurazione medesima. In base a tali periodi è liquidato, invece, a carico della predetta assicurazione obbligatoria un supplemento annuo di pensione nella misura del 20 per cento dei contributi base, con le maggiorazioni previste dalle norme in vigore nella detta assicurazione.

Tale supplemento è reversibile ai superstiti nella misura e nei modi stabiliti dalla presente legge ».

I periodi di contribuzione che l'iscritto possa far valere nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, derivanti da versamenti volontari a totale suo carico o da periodi di lavoro non riconosciuti utili agli effetti delle prestazioni del Fondo, danno diritto alle prestazioni previste all'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 ».

Soppresso.

ART. 5.

All'articolo 20 della legge 31 marzo 1956 n. 293, è aggiunto il seguente comma:

« Qualora non vi siano né coniuge, né figli, né genitori superstiti, spetta ai fratelli o sorelle superstiti, già conviventi a carico del pensionato o dell'iscritto, permanentemente inabili a lavoro, che non godano di alcuna pensione, un assegno mensile per ciascuno, pari al 15 per cento dell'importo della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto al momento del decesso ».

ART. 5.

Il primo comma dell'articolo 19 della legge 31 marzo 1956, n. 293, è sostituito dal seguente:

« In caso di morte di pensionato o di iscritto che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 16, lettera *c*), spetta una pensione alla vedova ed ai figli legittimi, legittimati o naturali riconosciuti o dichiarati, di età inferiore al 18° anno o al 21° se studenti, o permanentemente inabili al lavoro, purché già a carico del pensionato o dell'iscritto. Sono equiparati ad essi i figli adottivi, gli affiliati, i minori affidati ai sensi dell'articolo 404 del Codice civile, nonché i figli naturali o nati da precedente matrimonio del coniuge del pensionato o dell'iscritto ».

ART. 6.

L'articolo 21 della legge 31 marzo 1956, n. 293, è sostituito dal seguente:

« Le pensioni di invalidità o di anzianità, liquidate a norma del precedente articolo 17,

ART. 6.

Identico.

ART. 7.

Identico.

non possono essere di ammontare inferiore a lire 260.000 annue, escluse le maggiorazioni per i figli a carico.

Le pensioni ai superstiti, di cui all'articolo 20, non possono essere inferiori al predetto ammontare ridotto nelle misure percentuali fissate nello stesso articolo 20.

In ogni caso le pensioni di cui ai commi precedenti non possono essere di importo inferiore al minimo previsto nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, maggiorate del 10 per cento ».

ART. 7.

All'articolo 22 della legge 31 marzo 1956, n. 293, è inserito, dopo il primo comma, il seguente:

« Tale riduzione non si opera quando la invalidità sia di grado pari o superiore al 70 per cento ».

ART. 8.

L'articolo 23 della legge 31 marzo 1956, n. 293, è sostituito dal seguente:

« Cessa il diritto alla pensione:

a) per il coniuge, quando contragga nuovo matrimonio;

b) per il vedovo quando sia venuto meno lo stato di inabilità;

c) per i figli, quando abbiano superato l'età di 18 anni (21 se studenti) o sia venuto meno lo stato di inabilità e per le figlie, anche prima degli anni 18, quando contraggano matrimonio.

Alla vedova che cessa dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio spetta un assegno *una tantum* pari a due annualità di pensione ».

ART. 9.

L'articolo 25 della legge 31 marzo 1956, n. 293, è sostituito dal seguente:

« L'ammontare della pensione annua viene ripartito in 13 quote mensili, delle quali una da corrispondersi in occasione delle festività natalizie ».

ART. 10.

Il primo comma dell'articolo 27 della legge 31 marzo 1956, n. 293, è sostituito dai seguenti:

« L'iscritto che senza aver maturato diritto a pensione cessi dal servizio o passi nella categoria dirigenti ed abbia almeno tre anni di contribuzione al Fondo, o un anno se riconosciuto invalido non a causa di ser-

ART. 8.

Identico.

ART. 9.

Identico.

ART. 10.

Identico.

ART. 11.

Identico.

vizio, qualora non intenda avvalersi della facoltà di cui all'articolo 28 della presente legge ha diritto ad una indennità, *una tantum*, pari ai 25 trentesimi della retribuzione mensile per la quale è stato versato il contributo al Fondo, per quanti sono gli anni di contribuzione al Fondo medesimo, fino ad un massimo di trentacinque.

La retribuzione di cui al comma precedente va determinata, agli effetti del calcolo della prestazione, secondo i criteri fissati nel secondo comma dell'articolo 17 ».

ART. 11.

Il secondo comma dell'articolo 28 della legge 31 marzo 1956, n. 293, è sostituito dai seguenti:

« Può conservare l'iscrizione al Fondo anche l'iscritto che ottenga dall'azienda elettrica da cui dipende un periodo di sospensione del rapporto di lavoro ai sensi e per gli effetti dei contratti collettivi di lavoro, vigenti all'epoca della concessione, sempreché abbia almeno un anno di contribuzione, e ne faccia richiesta a pena di decadenza entro un anno dalla data in cui ha ottenuto la concessione di cui sopra.

L'iscritto che intenda avvalersi della facoltà prevista nei due commi precedenti dovrà versare un contributo trimestrale pari a quello dovuto (complessivamente dalla azienda e dal dipendente) per un lavoratore in servizio di categoria ed anzianità pari a quella che l'iscritto aveva al momento della cessazione dal servizio, del passaggio nella categoria dirigenti o della concessione della sospensiva del rapporto. L'iscritto conserverà il diritto a tutte le prestazioni previste dalla presente legge riferite alla retribuzione sulla quale avrà pagato il contributo antecedente all'evento che ha dato diritto alla prestazione ».

ART. 12.

Il primo comma dell'articolo 30 della legge 31 marzo 1956, n. 293, è sostituito dal seguente:

« Nel caso in cui un iscritto muoia dopo almeno un anno di contribuzione al Fondo, i superstiti di cui all'articolo 19, ove non abbiano diritto alla pensione, possono chiedere che sia ad essi corrisposta una indennità *una tantum*, da dividersi in parti uguali calcolata secondo le norme dell'articolo 27 ».

ART. 12.

Identico.

ART. 13.

Identico.

ART. 13.

All'articolo 32 della legge 31 marzo 1956, n. 293, sono aggiunti i seguenti commi:

« Saranno inoltre riconosciuti come periodi di contribuzione al Fondo i periodi di effettivo servizio prestati in attività contemplate nel precedente articolo 2, regolati da contratti collettivi per lavoratori dipendenti da aziende elettriche private e svolti presso aziende elettriche private aventi all'epoca almeno 15 dipendenti.

Il riconoscimento dei periodi di cui ai commi precedenti dovrà essere chiesto, a pena di decadenza, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, fornendo la relativa originaria documentazione del rapporto intercorso. I relativi contributi nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, non saranno considerati agli effetti del disposto del penultimo comma dell'articolo 17, ma verranno versati dall'I. N. P. S. al Fondo.

L'iscritto, che cessato dal servizio dopo il primo gennaio 1949 e avendo ottenuto le prestazioni previste dall'articolo 27 della legge 31 marzo 1956, n. 293, venga riassunto entro un periodo massimo di tre anni presso una azienda elettrica privata per cui sia obbligatoria l'iscrizione al Fondo, può chiedere che l'anzianità contributiva precedentemente liquidata venga nuovamente riconosciuta agli effetti delle prestazioni al Fondo.

L'iscritto che intenda avvalersi di detta facoltà, dovrà farne domanda entro un anno dalla sua riassunzione in servizio, ovvero entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, se è stato riassunto anteriormente a tale data, e dovrà rimborsare al Fondo le somme a suo tempo percepite, maggiorate degli interessi legali.

Il Fondo rintroiterà dall'I. N. P. S. i contributi versati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a seguito dell'aggiornamento della posizione assicurativa fatto in conseguenza della liquidazione della indennità ».

ART. 14.

Possono essere iscritti al Fondo anche lavoratori in servizio alla data del 31 dicembre 1960, i quali, essendosi avvalsi del diritto di opzione, di cui al primo comma dell'articolo 31, comunichino alle aziende

ART. 14.

All'articolo 32 della legge 31 marzo 1956, n. 293, sono aggiunti i seguenti commi:

« Saranno inoltre riconosciuti come periodi di contribuzione al Fondo i periodi di effettivo servizio prestati in attività contemplate nel precedente articolo 2, regolati da contratti collettivi per lavoratori dipendenti da aziende elettriche private e svolti presso aziende elettriche private aventi all'epoca almeno 15 dipendenti e non considerati utili ai fini della ricostruzione di carriera di cui al precedente comma.

Il riconoscimento dei periodi di cui ai commi precedenti dovrà essere chiesto, a pena di decadenza, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, fornendo la relativa originaria documentazione del rapporto intercorso. I relativi contributi nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti non saranno considerati agli effetti del disposto dell'ultimo comma dell'articolo 17, ma verranno versati dall'I.N.P.S. al Fondo.

Identico.

Identico.

Identico.

ART. 15.

Possono essere iscritti al Fondo anche lavoratori in servizio alla data del 31 dicembre 1960, i quali, essendosi avvalsi del diritto di opzione, di cui al primo comma dell'articolo 31 della legge 31 marzo 1956,

di rispettiva appartenenza e al Fondo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di rinunciare all'opzione stessa.

Per i versamenti dei contributi a norma dell'articolo 37 della legge 31 marzo 1956, n. 293, sia i lavoratori che le aziende provvederanno in conformità a quanto previsto dall'articolo stesso.

Qualora il lavoratore in servizio alla data del 31 dicembre 1960, sia deceduto, la stessa facoltà, con le stesse modalità, è riconosciuta ai superstiti.

ART. 15.

Le modifiche di cui alla presente legge si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 1962, nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo che siano cessati o cessino dal servizio successivamente al 31 dicembre 1961.

Le pensioni in corso di godimento al 31 dicembre 1961 saranno riliquidate unicamente ai sensi e per gli effetti degli articoli: 4, commi terzo e quarto; 5, 6, 7 e 13, comma primo, della presente legge con decorrenza dal 1° gennaio 1962.

Le riliquidazioni ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13, comma primo, della presente legge, saranno effettuate a richiesta documentata degli interessati, inoltrata negli stessi limiti di tempo previsti nell'articolo ed avranno riferimento limitatamente alle conseguenze relative agli anni di contribuzione.

A tutte le pensioni in corso di godimento al 31 dicembre 1961, comprese quelle che saranno riliquidate secondo quanto disposto al secondo comma del presente articolo, verrà inoltre applicato, con decorrenza dal 1° gennaio 1962 un aumento pari all'8 per cento del loro ammontare.

n. 293, comunichino alle aziende di rispettiva appartenenza e al Fondo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di rinunciare all'opzione stessa.

Identico.

Identico.

ART. 16.

Identico.

Le pensioni in corso di godimento al 31 dicembre 1961 saranno riliquidate unicamente ai sensi e per gli effetti degli articoli: 4, commi terzo e quarto; 6, 7, 8 e 14, comma primo, della presente legge con decorrenza dal 1° gennaio 1962.

Le riliquidazioni ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma primo, della presente legge, saranno effettuate a richiesta documentata degli interessati, inoltrata negli stessi limiti di tempo previsti nell'articolo ed avranno riferimento limitatamente alle conseguenze relative agli anni di contribuzione.

Identico.